

STATUTO

GWPR Italia - Global Women in PR

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro, denominata **GWPR Italia - Global Women in PR**, in breve **GWPR Italia** (di seguito definita “**Associazione**”), che fa parte del progetto internazionale “*GWPR* <https://globalwpr.com/>”: un’associazione no profit internazionale fondata nel 2015 nel Regno Unito con l’obiettivo di creare un’opportunità di crescita, integrazione e connessione tra professionisti del settore PR e Comunicazione a livello globale.

Articolo 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede in 20122 - Milano, Piazza V.L. Bertarelli n. 1. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Caratteristiche

L’Associazione è apolitica e aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

L’Associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri enti e associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei propri fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private.

Articolo 4 - Finalità

L’Associazione si propone di promuovere e favorire le seguenti finalità:

1) fornire e rappresentare un centro di incontro per le donne con una elevata professionalità che esercitino attività nelle aree delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione, Public Affairs e Advocacy, ivi incluse donne che abbiano acquisito ruoli apicali in agenzie che operano sul territorio italiano e professionisti che lavorino all’interno di primarie aziende italiane e internazionali operanti in Italia, in organizzazioni no-profit e in aziende pubbliche, nonché libere professioniste che svolgano attività di consulenza per consentire loro di condividere esperienze, aiutarsi a vicenda nel mondo degli affari e scambiarsi informazioni con reciproco vantaggio, contribuendo in modo significativo alla cultura del valore nella diversità di genere;

2) perseguire l'obiettivo del raggiungimento del 25% della rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione;

3) sostenere e incoraggiare l'accesso femminile alla professione e la prossima generazione di future donne leader nella professione;

4) sostenere ed incoraggiare i più elevati standard di integrità e professionalità nelle attività nelle aree delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione, Public Affairs e Advocacy, ivi incluse donne che abbiano acquisito ruoli apicali in agenzie che operano sul territorio italiano e professioniste che lavorino all'interno di primarie aziende italiane e internazionali operanti in Italia, in organizzazioni no-profit e in aziende pubbliche, nonché libere professioniste che svolgano attività di consulenza.

5) contribuire allo sviluppo della professione in tutti i suoi aspetti, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e programmi di mentoring e networking.

In via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi e/o finalizzate a raccogliere fondi per il perseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà promuovere le seguenti attività:

- l'organizzazione di viaggi ed escursioni;
- l'organizzazione di cene conviviali, di mostre ed eventi culturali;
- iniziative di carattere editoriale
- eventi e iniziative charity

Articolo 5 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea delle socie
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Collegio dei Probiviri.

TITOLO 2 – LE SOCIE

Articolo 6 – Requisiti soggettivi

Possono far parte dell'Associazione manager donne con una comprovata ed elevata professionalità, provenienti da attività nelle aree delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione, Public Affairs e Advocacy, ivi incluse donne che abbiano acquisito ruoli apicali in agenzie che operano sul territorio italiano e professioniste che lavorino all'interno di primarie aziende italiane e internazionali operanti in Italia, in organizzazioni no-profit e in aziende pubbliche, nonché libere professioniste che svolgano attività di consulenza.

Articolo 7 – Domanda di Ammissione

La candidata che intenda associarsi all'Associazione dovrà fare richiesta di ammissione sottoscrivendo e inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura.

Qualora la candidata e/o il Consiglio Direttivo lo ritenessero opportuno, potrà essere previsto un incontro conoscitivo preliminare alla ammissione.

La trasmissione della domanda di ammissione può avvenire alternativamente secondo le seguenti modalità:

- tramite il sito gwpr.it/iscrizioni;
- via posta elettronica alla seguente mail: info@gwpr.it;
- tramite invio di richiesta scritta ad una delle socie fondatrici e/o membro del Consiglio Direttivo;
- compilando apposito modulo di richiesta, se disponibile in occasione di eventi di GWPR Italia.

E' facoltà dell'associanda, al momento della trasmissione della domanda, provvedere anche al pagamento del contributo associativo secondo le modalità previste dall'art. 9 che segue. In tal caso, in ipotesi di decisione negativa del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione della candidata, l'importo versato verrà integralmente restituito entro 30 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo.

La decisione del Consiglio Direttivo sarà inappellabile e verrà comunicata alla candidata a mezzo posta elettronica.

Articolo 8 – Diritti e doveri

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna le socie a rispettare integralmente i doveri associativi previsti dal presente Statuto e dalle altre disposizioni che gli organi dell'Associazione adotteranno per disciplinare la vita e le attività della Associazione.

Tutte le socie hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto. Tutte le socie hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione cui hanno aderito. Gli obblighi ed i diritti delle socie, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non potranno essere ceduti o trasferiti per nessun motivo. Le socie non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 9 – Quota associativa

Salvo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del nulla osta da parte dell'Associazione, la richiedente dovrà versare all'Associazione la quota associativa, accettando e riconoscendo che la propria ammissione all'Associazione dovrà ritenersi definitiva soltanto con il perfezionamento del suddetto pagamento. Detto pagamento può avvenire alternativamente secondo le seguenti modalità:

- carta di credito (o paypal) tramite il sito gwpr.it
- tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT61W0623001627000046348941
- in contanti.

La quota associativa avrà validità di 12 mesi.

L'importo della quota associativa, fissato nell'atto costitutivo, potrà essere rivisto annualmente dal Consiglio Direttivo. Con riferimento alle Socie Giovani – *Rising Star*, l'importo della quota associativa dovuta è ridotto della metà.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di decesso e non sono rivalutabili.

Articolo 10 – Recesso, esclusione e decadenza

Le socie cessano di far parte dell'Associazione per i seguenti motivi:

- **Recesso volontario**: la socia che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o mediante posta elettronica ed il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, a condizione che lo stesso venga comunicato con un preavviso di almeno due mesi.
- **Esclusione**: il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l'esclusione della socia se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo o per gravi motivi (quali ad esempio il mancato pagamento della quota associativa annua, il venir meno dei requisiti soggetti prescritti dal presente Statuto, la violazione del generale dovere di collaborazione, l'aver denigrato all'esterno l'Associazione o la sua attività, aver tenuto una condotta gravemente offensiva nei confronti del Presidente, l'aver offeso i membri del Consiglio Direttivo etc....)
- **Decadenza**: il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se la socia viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. La socia che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerata decaduta.

In nessun caso la socia potrà ripetere i contributi versati.

Articolo 11 – Categorie di socie

Le socie si distinguono in:

A)“SOCIE FONDATRICI E AMBASSADOR”: sono le professioniste manager che hanno attivamente contribuito alla costituzione di GWPR Italia, ossia Carola Salvato, Cristina Risciotti, Alessandra Malvermi, Maria Antonietta Romano, Elena Silva, Rossella Rosciano, Filomena Rosato.

B)“SOCIE AMBASSADOR”: possono far parte dell'Associazione con detta qualifica le professioniste manager con più di 10 anni di esperienza lavorativa professionale, residenti nel

territorio italiano, che operino nell'ambito delle Relazioni Pubbliche, Comunicazione, Public Affairs e Advocacy con la qualifica di Amministratrice (di agenzia) o Direttore della Comunicazione (di azienda privata) o Responsabile Relazioni Esterne o con una qualifica equivalente e che, avendone fatto domanda nelle forme previste all'art 7, sia stata ammessa dal Consiglio Direttivo con relativa delibera. È tenuta a versare la quota sociale annualmente e a partecipare a un minimo di tre eventi per ciascun anno di iscrizione.

C)“SOCIE SOSTENITRICI ORDINARIE”: possono far parte dell'Associazione con detta qualifica le professioniste che abbiano maturato dai 5 ai 10 anni di esperienza professionale, residenti nel territorio italiano, che nel proprio percorso lavorativo abbiano raggiunto la qualifica di Direttore Account (in agenzia), di Direttore Associato (in agenzia), o di Responsabile (in azienda) o altra qualifica equivalente e che, avendone fatto domanda nelle forme previste dall'art. 7, siano state ammesse dal Consiglio Direttivo con relativa delibera. Potranno rientrare in questa categoria anche le professioniste che rivestano la qualifica di Responsabile di Comunicazione e che si occupino di Relazioni Istituzionali, Public Affairs e Advocacy. Ciascuna socia potrà fare domanda come socia Ambassador non appena rivesta una delle qualifiche previste per l'iscrizione a socia Ambassador. La qualifica di Socia Sostenitrice Ordinaria potrà essere concessa, a discrezione del Consiglio Direttivo, anche a una ex socia che si sia ritirata dall'attività professionale.

D)“SOCIE GIOVANI - RISING STAR”: possono far parte dell'Associazione con detta qualifica le giovani professioniste, con un massimo di 33 anni di età, residenti nel territorio italiano, che nel proprio percorso lavorativo abbiano non più di 5 anni di esperienza ricoprendo ruoli riconducibili al settore delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione, Public Affairs e Advocacy e che vengano invitate a seguito di iniziative e/o speciali progetti promossi dall'Associazione e approvati e coordinati direttamente dal Consiglio Direttivo.

E)“SOCIE ONORARIE”: possono far parte dell'Associazione con detta qualifica le professioniste che abbiano già rivestito in precedenza il ruolo di Presidentessa dell'Associazione e tutte le professioniste che siano state specificamente invitate, per ragioni riconducibili alla loro comprovata esperienza nel settore e all'evidente contribuzione di valore per la professione. Le socie onorarie saranno socie a ogni effetto e godranno del corrispondente diritto di voto. Le socie onorarie saranno dispensate dall'obbligo di corrispondere la quota sociale.

In ogni caso, a prescindere dalle categorie di riferimento, tutte le socie godono all'interno dell'Associazione degli stessi obblighi e degli stessi diritti ed hanno tutte diritto di voto.

TITOLO 3 - L'ASSEMBLEA DELLE SOCIE

Articolo 12 – Assemblee Ordinarie - Convocazione/Modalità

L'Assemblea Ordinaria delle socie convocata su delibera del Consiglio Direttivo, adottata non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunirà presso la sede dell'Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, anche in teleconferenza o videoconferenza, con modalità telematiche, mediante indicazione nel relativo avviso di convocazione della piattaforma da utilizzarsi e dell'orario di inizio, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque socie.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea, ed in caso di teleconferenza o di videoconferenza, l'orario di inizio e la piattaforma da utilizzarsi, sono comunicati alle socie con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, compresa la comunicazione via e-mail.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tante socie, presenti o rappresentate, che rappresentino almeno il 51% delle aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero di presenti o rappresentate l'Assemblea è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero delle socie presenti o rappresentate. La data di seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Articolo 13 – Diritti dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le socie che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socia, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto a un solo voto. Ogni socia non consigliera potrà rappresentare altre socie purché munita di regolare delega scritta o pervenuta via e-mail. In ogni caso la socia non potrà essere portatrice di più di quattro deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti delle socie presenti o rappresentate mediante regolare delega scritta rilasciata da altra socia, purché non consigliera. In caso di parità prevale il voto della Presidentessa.

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra le socie presenti: una Presidentessa, una Segretaria e due Scrutatrici. La Segretaria provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dalla Presidentessa dell'Assemblea, dalla Segretaria e da due Scrutatrici.

Articolo 14 – Assemblee Straordinarie

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo. Per le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto è necessaria la presenza, sia in prima, sia in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ delle socie ed il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti o rappresentate.

Articolo 15 – Modifiche dello statuto

Le socie, riunite in Assemblea, possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2. Per la validità delle deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto è necessaria la presenza, sia in prima, sia in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ delle socie ed il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti o rappresentate.

TITOLO 4 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 - Elezione

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un numero massimo di 11 membri.

Il primo Consiglio Direttivo nominato nell'atto costitutivo dura in carica due anni e fino all'Assemblea Ordinaria, che sarà convocata a tal fine entro il primo semestre del 2021. I successivi Consigli Direttivi eletti dall'Assemblea durano in carica due anni; i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

In caso di decesso o di dimissioni di una o più consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Le consigliere così elette rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, il

numero delle consigliere si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliera è gratuita.

Articolo 17 – Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a.fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b.decide sugli investimenti patrimoniali;
- c.stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione prima del 15 dicembre di ogni anno;
- d.delibera sull'ammissione delle nuove socie;
- e.decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- f.approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea delle socie;
- g.elegge al suo interno la Presidentessa, le (due) Vicepresidentesse, la Tesoriera e la Segretaria;
- h.conferisce e revoca procure;
- i.conferisce specifici incarichi o l'esecuzione di progetti ad una o più socie;
- j.decide e approva termini e condizioni di eventuali convenzioni e/o *partnership* con Associazioni che abbiano scopi e finalità simili a quelli di GWPR Italia.

Articolo 18 – Nomine e riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo nomina una Presidentessa, due Vicepresidentesse, una Tesoriera e una Segretaria tra i suoi membri che durano in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche con modalità telematiche con videoconferenza o teleconferenza, ogni volta che sia necessario, su iniziativa della Presidentessa o di almeno tre consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Il luogo, l'ora e l'ordine della riunione vengono specificati in avviso da recapitare alle consigliere, anche tramite e-mail, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

Articolo 19 - Deliberazioni

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti delle consigliere presenti. In caso di parità di voti prevale quello della Presidentessa.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Articolo 20 – La Presidentessa

La Presidentessa è eletta direttamente dal Consiglio Direttivo. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite alla Presidentessa.

La Presidentessa presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea delle socie.

La Presidentessa gode di quell'autonomia di poteri che le consente, secondo lo spirito e le norme del presente Statuto, di soddisfare le esigenze di dinamismo e di efficienza dell'Associazione e di rappresentarla nei rapporti esterni.

La Presidentessa può prendere provvedimenti d'urgenza dopo aver interpellato le Vice Presidentesse ed aver ottenuto il loro parere favorevole, salvo sottoporre tali provvedimenti alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione raggiungibile.

Articolo 21 – Poteri della Tesoriera

La Tesoriera collabora con la Presidentessa e cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione. Alla Tesoriera spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei progetti di bilancio preventivo, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale da presentare all'Assemblea delle socie. Per l'adempimento di eventuali obblighi contabili e per la predisposizione e redazione della suddetta documentazione la Tesoriera può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La Tesoriera viene sin da ora autorizzata ad effettuare operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali. La stessa è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

La Tesoriera avrà inoltre piena facoltà di:

- individuare uno o più Istituti di credito per l'accensione del conto corrente dell'Associazione;
- sottoscrivere il relativo contratto di accensione del conto corrente;
- operare sul predetto conto senza limitazioni;
- incaricare la Segretaria della Associazione e/o un'associata e/o un soggetto terzo di sua fiducia, anche estraneo all'Associazione, ad operare sul conto con delega di piena operatività;
- attivare i seguenti servizi:
- servizio telematico;
- bancomat;
- richiesta di carte di debito o di credito.

TITOLO 5 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 22 – Scopo e funzionamento

Il Collegio dei Probiviri si compone di almeno 3 (tre) membri. Sono membri di diritto del Collegio dei Probiviri le Socie Fondatrici dell'Associazione che non ricoprono altre cariche sociali, salvo loro esplicito rifiuto a farvi parte.

Su richiesta di almeno 5 (cinque) socie, possono essere eletti dall'Assemblea Ordinaria altri membri del Collegio, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Possono essere elette alla carica solo le socie che non rivestano altri incarichi operativi nell'ambito dell'Associazione.

È compito del Collegio dei Probiviri:

- esprimere il proprio parere scritto al Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione;
- esprimere il proprio giudizio sul comportamento morale e professionale di socie associate ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione o di una o più socie;

- definire in veste di amichevole compositore, le vertenze insorte fra socie ovvero tra socie e organi sociali ovvero tra organi sociali e le persone che li compongono;
- esprimere il proprio parere, a richiesta del Consiglio Direttivo, in materia di interpretazione ed esecuzione dello Statuto;
- esprimere parere sui progetti ed attività dell'Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo nell'indirizzo e nella gestione dell'Associazione.

Il parere del Collegio è insindacabile nell'ambito dell'Associazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Probiviri si riduca a meno di tre, l'intero Collegio è considerato decaduto e deve essere rinnovato, fatto salvo il diritto delle socie fondatrice di farvi parte. La carica di Probiviro è gratuita.

TITOLO 6 - IL PATRIMONIO

Articolo 23 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote annuali di Associazione;
- b. proventi per prestazioni di servizi a socie con attività conformi all'oggetto sociale;
- c. contributi volontari, lasciti e donazioni.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione. È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO 6 - SCIoglimento

Articolo 24 – Scioglimento

Al verificarsi di una delle seguenti cause di estinzione dell'Associazione:

- deliberazione volontaria in tal senso dell'Assemblea,
- raggiungimento dello scopo,

- sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,

l'Assemblea delle socie ne delibererà lo scioglimento con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto e provvederà contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 25 – Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Varie

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile italiano.

..*

Statuto aggiornato con delibera assembleare del 13 luglio 2021.